



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*



**CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E L'AGENZIA NAZIONALE PER LA METEOROLOGIA E LA CLIMATOLOGIA
"ITALIAMETEO"**

*(ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Agencia nazionale per la meteorologia e climatologia
"ItaliaMeteo" approvato con D.P.C.M. 24 settembre 2020 e degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 30
luglio 1999, n. 300)*

INDICE

PREMESSE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 3 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

ARTICOLO 4 – IMPEGNI ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

ARTICOLO 5 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 6 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

ALLEGATI

**ALLEGATO 1 – PIANO ANNUALE 2024 E TRIENNALE 2024-2026 DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA
ITALIAMETEO**

**ALLEGATO 2 – SISTEMA DEGLI INDICATORI E DEI PARAMETRI PER LA MISURAZIONE DELLA
GESTIONE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’ordinamento delle agenzie, che al comma 4, lettera e), prevede che tramite un’apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro competente e il Direttore dell’agenzia, si provveda alla “*definizione [...] degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse [...]*.”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTI, in particolare, i commi 549 e 550 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, che prevedono la costituzione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di rafforzare e razionalizzare l’azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, nonché di assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore;

VISTI, altresì, i commi da 551 a 556 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, che prevedono l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» (di seguito Agenzia), per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, definendone i compiti e la relativa dotazione organica;

VISTO il successivo comma 557 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che lo Statuto dell’Agenzia (di seguito Statuto) è predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 300

del 1999, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e stabilisce, altresì, che l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del citato Comitato che ne formula le linee guida strategiche;

VISTO, altresì, il comma 558 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale è stato costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo, tra l'altro:

- a) che ad esso compete la formulazione delle linee guida strategiche per l'Agenzia, in coerenza con quanto previsto nello Statuto e che esso esercita i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività dell'Agenzia e verifica la corretta allocazione delle risorse sulle linee di attività strategiche;
- b) che esso opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020, con il quale si è provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Agenzia che, in particolare, all'articolo 2 prevede che:

- a) il Ministro dell'università e della ricerca esercita i compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull'Agenzia;
- b) il Comitato di indirizzo esercita la vigilanza tecnico-scientifica sull'Agenzia e ne formula le linee strategiche e può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente, la vigilanza sulle attività correlate ai compiti elencati dal comma 551, dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017;

VISTO, altresì, l'articolo 3 dello Statuto che stabilisce che l'Agenzia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di indirizzo e il Ministro dell'università e della ricerca, stipulano, ogni tre anni, in conformità all'articolo 8, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, una convenzione nella quale sono definiti:

- a) i servizi dovuti ai sensi del Piano triennale delle attività, disciplinato dall'art. 10 del medesimo Statuto;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione e i vincoli da rispettare conformemente alle linee strategiche elaborate dal Comitato di indirizzo;
- c) le risorse disponibili, l'entità e le modalità di finanziamento per l'Agenzia;
- d) gli indicatori e i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione;
- e) gli elementi di valutazione dell'operato del Direttore;

VISTO, altresì, l'articolo 10 dello Statuto che prevede che il Piano triennale delle attività dell'Agenzia è predisposto e aggiornato annualmente dal Direttore, sulla base delle linee strategiche elaborate dal Comitato di indirizzo e definisce i programmi, le attività, gli obiettivi operativi, la pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 186 del 15 ottobre 2020, con il quale è stato emanato il “*Regolamento concernente l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del medesimo Regolamento, il quale prevede:

- a) al comma 1, che l’Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell’ambiente e di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza;
- b) al comma 2, che l’Agenzia, per le attività di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalità di finanziamento, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 122, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un’attività operativa ed erogino prodotti o servizi di climatologia e meteorologia di interesse pubblico, qualificati, a tal fine, quali “enti meteo”, di cui in allegato 1 al D.P.R. di cui trattasi è fornito un elenco in fase di prima applicazione;

VISTO, altresì, l’articolo 14 del medesimo Regolamento, il quale prevede:

- a) al comma 1, che l’Agenzia, ai sensi di quanto stabilito dal comma 558 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalità anche di finanziamento per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l’omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell’informazione e comunicazione pubblica;
- b) al comma 3, che l’Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico;
- c) al comma 4, che l’Agenzia può sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2023, con il quale il dott. Carlo Cacciamani è stato confermato, per un ulteriore triennio, Direttore dell’Agenzia “ItaliaMeteo”;

VISTE le linee guida strategiche per l’Agenzia formulate dal Comitato di indirizzo e approvate nella seduta del 25 maggio 2020;

VISTO il Piano annuale 2022-2023 e triennale 2022-2024 delle attività dell’Agenzia, predisposto dal Direttore dell’Agenzia, approvato dal Comitato di indirizzo nella seduta del 18 novembre 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto;

VISTO, altresì, il Piano annuale 2024 e il Piano triennale 2024-2026 delle attività dell’Agenzia, predisposto dal Direttore dell’Agenzia, approvato dal Comitato di indirizzo nella seduta del 6 ottobre 2023, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

SENTITO il Ministro dell'università e della ricerca,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA METEOROLOGIA E LA CLIMATOLOGIA "ITALIAMETEO"

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente Convenzione si intendono:

- a) Comitato di indirizzo: il Comitato per la meteorologia e la climatologia di cui all'art. 1, comma 549, della legge 29 dicembre 2017, n. 205;
- b) Agenzia: l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo", di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 29 dicembre 2017, n. 205;
- c) Direttore: il Direttore dell'Agenzia, nominato con D.P.R. 14 febbraio 2023
- d) Legge istitutiva: la legge 29 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 549-561;
- e) Regolamento: il Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia, emanato con il D.P.R. 15 ottobre 2020, n.186;
- f) Statuto: lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020;
- g) Enti meteo: gli enti pubblici e privati senza fine di lucro, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente operanti nel settore della meteorologia e climatologia, quali individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al citato D.P.R. n. 186 del 2020;
- h) Piano triennale delle attività: il Piano triennale delle attività dell'Agenzia (PTA) redatto dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, riferito al periodo 2024-2026.

ART. 2

(Oggetto e durata)

1. La presente Convenzione, in conformità all'articolo 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e all'articolo 3 dello Statuto, si compone delle premesse, dell'articolato e dei seguenti due allegati:

a) Allegato 1: *“Piano annuale 2024 e triennale 2024-2026 delle attività dell’Agenzia ItaliaMeteo”*, che definisce i servizi dovuti dall’Agenzia, le direttive generali sui criteri della gestione e i relativi vincoli da rispettare, in conformità alle linee strategiche elaborate dal Comitato di indirizzo, nonché le risorse disponibili, l’entità e le modalità dei finanziamenti dell’Agenzia, di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 1, dello Statuto;

b) Allegato 2: *“Sistema degli indicatori e dei parametri per la misurazione della gestione e del raggiungimento degli obiettivi”*, che definisce gli indicatori e i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione, nonché gli elementi di valutazione dell’operato del Direttore di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 3, comma 1, dello Statuto.

2. La presente Convenzione ha una durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026.

ART. 3

(Impegni istituzionali dell’Agenzia)

1. L’Agenzia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali derivanti dalla legge istitutiva, dalle fonti in essa richiamate, dallo Statuto, in particolare dall’articolo 2, comma 4, dal Regolamento, dalle direttive e dalle linee guida strategiche formulate dal Comitato di indirizzo, dagli eventuali ulteriori atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, dello Statuto, dal Ministro dell’università e della ricerca, per il conseguimento degli obiettivi strategici e il raggiungimento dei risultati attesi individuati dal Piano triennale delle attività dell’Agenzia, allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

2. L’Agenzia, come previsto dal combinato disposto degli articoli 8, comma 3, e 10 dello Statuto trasmette agli organi di vigilanza di cui all’articolo 4 una relazione sull’attività svolta e, in particolare, sullo stato di attuazione del Piano triennale delle attività tenuto conto del Sistema degli indicatori e dei parametri per la misurazione della gestione e del raggiungimento degli obiettivi di cui all’Allegato 2.

3. L’Agenzia si impegna ad assicurare il necessario flusso informativo ai medesimi soggetti, fornendo informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure intraprese.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati, l’Agenzia si impegna ad adottare le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee per assolvere alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitività e l’efficienza del sistema meteorologico nazionale, mediante la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2, dello Statuto e all’articolo 2 del Regolamento, assicurando il buon andamento dell’azione amministrativa. L’Agenzia si impegna ad attuare gli interventi di natura organizzativa ed economico-finanziaria atti a conseguire il contenimento della spesa, nel rispetto della normativa vigente.

5. L’Agenzia si impegna al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente.

6. Per quanto concerne la gestione del bilancio, l’Agenzia si impegna ad operare in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto, assicurando, in particolare, le necessarie

interlocuzioni con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4

(Impegni istituzionali degli organi di vigilanza)

1. La funzione di vigilanza sull'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto, tenuto conto del “*Sistema degli indicatori e dei parametri per la misurazione della gestione e del raggiungimento degli obiettivi*” (Allegato 2), è esercitata:

a) dal Comitato di indirizzo, per quanto attiene alla vigilanza tecnico-scientifica, incaricato di formulare le relative linee strategiche, che vi provvede mediante l'analisi di relazioni semestrali presentate dal Direttore sull'andamento delle attività previste nel relativo Piano triennale approvato dal medesimo Comitato;

b) dal Ministro dell'università e della ricerca, per quanto attiene alla vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria, mediante l'analisi di relazioni semestrali sull'andamento della gestione trasmesse dal Direttore e che provvede, in particolare, sentito il Comitato di indirizzo, alla valutazione dell'attività del Direttore sulla base del conseguimento degli obiettivi a lui affidati e dei risultati attesi;

c) dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento dell'Agenzia, che esercita, in piena autonomia, i controlli e le attività previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

ART. 5

(Modifiche alla Convenzione)

1. La presente Convenzione può essere modificata o integrata, su richiesta di una delle parti, con le medesime modalità previste per la sua approvazione, qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi ovvero variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili, che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi del Piano delle attività dell'Agenzia. Gli atti modificativi o integrativi devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.

2. La presente Convenzione può, altresì, essere modificata, su richiesta di una delle parti, qualora, per cause diverse da quelle previste dal comma 1, nel corso della gestione si verificano significativi scostamenti dei risultati degli obiettivi rispetto a quelli pianificati.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la modifica o l'aggiornamento del Piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia, allegato 1 alla presente Convenzione, non comporta l'obbligo di modifica della stessa.

4. Restano salve le attività svolte e gli atti adottati dall'Agenzia sulla base delle linee guida strategiche per l'Agenzia formulate dal Comitato di indirizzo e approvate nella seduta del 25 maggio 2020.

ART. 6

(Procedure di conciliazione)

1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull'applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, e in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una Commissione appositamente nominata, composta da tre membri:
 - a. di cui uno nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, scelto tra magistrati, professori universitari o personalità con profilo equiparato, con il ruolo di Presidente;
 - b. il coordinatore del Comitato di indirizzo operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c. il Direttore dell'Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della Commissione, il Presidente della Commissione adotta la decisione finale.
4. L'attività di cui al comma 2 è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione della stessa.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

Alfredo Mantovano

[Firmato digitalmente]

Il Direttore dell'Agenzia

Carlo Cacciamani

[Firmato digitalmente]